

In G.U. la Legge sulle assenze dei donatori di sangue

da Tecnica della Scuola 05/11/2013

di P.A.

Tra le novità [in G.U.](#) l'atteso art. 4 bis che modifica l'art 6 comma 2 quater del DL 216/11 (legge 14/12) con l'aggiunzione che le assenze "per coloro che godono di congedi parentali sono equiparate a servizio effettivo"

Il caso dunque, sollevato [dal nostro sito](#), con cui si [denunciava che l'Inps](#), dopo la riforma Fornero, non conteggiava più nel calcolo pensionistico tutte le giornate in cui i lavoratori fossero stati assenti, perché impegnati nella donazione del sangue, nonostante si fosse autorizzato dalla legge ad avere un "recupero" (cfr la legge 219/05, che all'articolo 8 comma 1 prevede il riconoscimento della retribuzione e dei contributi per la giornata in cui si è compiuta la donazione), viene definitivamente risolto. L'art. 4 bis modifica l'art 6 comma 2 quater del DL 216/11 (legge 14/12) con l'aggiunzione di: "...nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151." Pertanto le assenze per i donatori di sangue nonché le assenze per coloro che godono di congedi parentali sono equiparate a servizio effettivo e non avranno effetti negativi per la penalizzazione sulla pensione "anticipata" prevista dall'art. 24 della legge 214/2011 (D.L. 201/2011) e succ. mod. ed int. (D.L. 216/2011) per quanti vanno in pensione con meno di 62 anni. Si ricorda che il Decreto 101/2013, a fronte di una sentenza negativa del Tar, prevedeva all'art. 2 comma 4 e 5 la validità dei pensionamenti d'ufficio per i 65 anni